



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Deliberazione n. 1269

Adottata dal Direttore Generale in data 16 LUG. 2013

OGGETTO: Stipula convenzione con SardegnaIT per l'organizzazione dei corsi ECM MEDIR -

Su proposta del Servizio Affari Generali

- PREMESSO** che SardegnaIT, con nota ns. prot. 16215/2013 ha proposto per la valutazione di questa Azienda il testo della convenzione da stipularsi per l'organizzazione di corsi ai fini dell'attuazione dell' informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale nel cui ambito la Regione Sardegna ha promosso il Progetto "Rete dei Medici di Medicina di Base e Pediatri di Libera Scelta e Fascicolo Sanitario Elettronico" – Medir;
- VISTO** il testo della convenzione dalla quale si rileva che la Ras e SardegnaIT hanno organizzato una serie di convegni sul sistema Medir e il FSE rivolti ai MMG e i PLS di tutta la Sardegna aventi valenza di corsi ECM;
- DATO ATTO** che la Asl 7 di Carbonia è Provider della Regione Sardegna in materia di Fse e di Medir e che in virtù di detto ruolo si è reso necessario chiedere alla Asl 7 la collaborazione per l'organizzazione dei convegni programmati dalla Ras e da SardegnaIT;
- VISTO** inoltre l'art. 4 della convenzione citata in base al quale alla Asl di Carbonia sarà riconosciuto, a titolo di rimborso soggetto a rendicontazione, un corrispettivo stimato in € 23.900,00 + IVA ed Irap per 24 edizioni del corso, per le tipologie di spese indicate nello stesso art. 4; il predetto corrispettivo sarà corrisposto a questa Azienda in seguito a presentazione di rendicontazione delle spese ed a fronte di presentazione di relative fatture;
- ATTESO** che le attività oggetto della convenzione attengono alle funzioni specifiche dell'Ufficio Formazione e Qualità al quale sarà affidata la cura dell'intera organizzazione dei convegni affidati con la convenzione in oggetto, con particolare riferimento all'intero art. 4 della convenzione stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

1)Di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, allegata e parte integrante del presente atto, tra SardegnaIT e la Asl 7 di Carbonia per lo svolgimento di corsi ai fini dell'attuazione dell' informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale nel cui ambito la Regione Sardegna ha promosso il Progetto "Rete dei Medici di Medicina di Base e Pediatri di Libera Scelta e Fascicolo Sanitario Elettronico" – Medir;




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

2) Di dare atto che l'importo di € 23.900,00, oltre ad Iva ed Irap di legge, sarà incamerato sul codice conto 0401010204 "Altri contributi in c/esercizio a destinazione vincolata" del vigente Piano dei Conti;

3) Di demandare l'organizzazione dei corsi di cui trattasi e la relativa rendicontazione a SardegnaIT, all'Ufficio Formazione e Qualità della Asl di Carbonia in quanto Provider ECM della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida



IL DIRETTORE AMM.VO
Dr. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Franco Trincas

Resp.le Serv. Aagg. Dr.ssa M. T. Garau

Sett. Aagg. Dr.ssa E. Locci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Il Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
N° 1249 del 16 LUG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo online della Asl 7 di Carbonia

dal 17 LUG. 2013 al 31 LUG. 2013

resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi
e sarà a disposizione per la consultazione sulla sito della Asl
www.aslcarbonia.it.


IL SERVIZIO AFFARI GENERALI



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI ECM MEDIR

TRA

ASL 7 di Carbonia - C.F. e P. IVA 02261310920 - con sede in Carbonia, via Dalmazia 83, in persona di Maurizio Calamida nato a Cagliari il 10 agosto 1953 nella sua qualità di Direttore Generale ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione ed avente i poteri per la firma della presente Convenzione (di seguito denominata ASL 7)

E

Sardegna IT Srl - C.F. e P. IVA 03074520929 - con sede in Cagliari, Via San Simone 60, in persona di Marcello Barone, nato a Cremona l'11 marzo 1958, nella sua qualità di Amministratore Delegato ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione, ed avente i poteri per la firma della presente Convenzione (di seguito denominata "Sardegna IT").

D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti" o, singolarmente, "la Parte".

PREMESSO CHE

1. Nell'ambito dei progetti di informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale, la Regione Autonoma della Sardegna, ha promosso e realizzato il progetto "Rete dei Medici di Medicina di Base e Pediatri di Libera Scelta e Fascicolo Sanitario Elettronico (MEDIR)";
2. in data 20 Maggio 2010 la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione generale della Sanità - Servizio Sistema informativo, Osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio (di seguito denominata "RAS") e Sardegna IT hanno sottoscritto l'incarico EVO MEDIR avente ad obiettivo, fra gli altri, quello di supportare ed incentivare i MMG e PLS all'utilizzo del FSE e del sistema Medir;
3. la RAS e Sardegna IT hanno organizzato una serie di convegni sul sistema Medir e il FSE rivolti ai MMG e i PLS di tutta la Sardegna aventi la valenza di corsi accreditati ECM;
4. la ASL7 è ECM Provider della Regione Sardegna in materia di FSE e MEDIR;
5. in virtù del suddetto ruolo è necessaria la fattiva collaborazione della ASL 7 ai sopra indicati convegni organizzati da RAS e SardegnaIT;
6. le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.

Tutto ciò premesso

fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione ed hanno valore di patto.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la ASL7 si obbliga a prestare la necessaria collaborazione ai convegni, nella misura massima di 24 edizioni, in premessa e Sardegna IT si obbliga a riconoscere a ASL7 i corrispettivi di cui al seguente articolo 4.

2.2 le attività oggetto della presente convenzione sono:

- Predisposizione atti amministrativi (deliberazioni) concernenti: convenzionamento con Sardegna IT, attivazione del corso, conferimento degli incarichi di docenza e tutoraggio, liquidazione compensi e rimborsi spesa a docenti e tutors, liquidazione contributo per l'accreditamento AGENAS; pagamento dei compensi, dei rimborsi spesa e dei contributi.
- compilazione del form del programma scientifico;
- reperimento dei curricula dei docenti e dei responsabili scientifici;
- reperimento dei questionari di valutazione;
- attività di coordinamento e gestione evento "in itinere" con Sardegna IT;
- predisposizione e trasmissione del materiale didattico;
- elaborazione e verifica dati presenze, verifica dei questionari di gradimento e di valutazione e loro catalogazione;
- consuntivazione, rendicontazione, e relativo invio al sistema SARECM;
- consuntivazione, rendicontazione, e relativo invio al sistema AGENAS;
- acquisizione dal sistema report finale;
- elaborazione, stampa e invio degli attestati ECM ai partecipanti
- elaborazione, stampa e invio degli attestati ECM ai docenti ed ai tutors.

Art. 3 – Efficacia e Durata

La presente Convenzione sarà valida ed efficace dalla data del 05.06.2013 e fino al 31.12.2013.

La presente Convenzione potrà essere rinnovata solo nel caso in cui venisse prorogato il progetto EVO MEDIR e, comunque, previo accordo scritto fra le Parti.

Art. 4 – Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

Sardegna IT riconoscerà alla ASL7, a titolo di rimborso soggetto a rendicontazione, un corrispettivo stimato in Euro 23.900,00 + IVA e IRAP per 24 edizioni del corso.

Il corrispettivo è dovuto a titolo di rimborso delle seguenti tipologie di spese:

- contributo da versare per accreditamento sistema Agenas per ogni edizione;
- spese per l'organizzazione del corso ECM (ad esclusione dell'organizzazione della logistica dei corsi e delle aule in carico a Sardegna IT);
- vitto, trasporti ed alloggio e gettoni per i docenti non riconducibili alla struttura organizzativa di Sardegna IT;
- vitto, trasporti ed alloggio e gettoni per i tutor non riconducibili alla struttura organizzativa di Sardegna IT;
- costo del personale afferente alla ASL7 impiegato in ciascuna edizione.

Il corrispettivo sarà corrisposto a seguito di presentazione di rendicontazione delle spese effettuate e sarà pagato a fronte di presentazione di regolari fatture.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a "Sardegna IT S.r.l. c.s.u., C.F./P.I.: 03074520929, sede legale Cagliari, Via San Simone 60 - 09122 Cagliari" e dovrà contenere:

- la chiara identificazione alla presente convenzione,
- l'edizione o le edizioni del corso a cui la fattura si riferisce "Edizione nn ECM Medir del gg.mm.2013";
- al CIG della procedura in oggetto -
- nonché essere accompagnata dal rendiconto delle spese e dalla fotocopia delle spese sostenute di cui si richiede il rimborso.

Il pagamento relativo sarà disposto da Sardegna IT entro 30 giorni fine mese dal ricevimento della fattura. Il termine di pagamento è sospeso nel caso di contestazione, da parte di Sardegna IT, di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Art. 5 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate per iscritto con PEC, raccomandata a.r., o con fax, ai seguenti indirizzi e numeri di fax:

i) per ASL7:

ASL7
Via Dalmazia 83
09013 – Carbonia
PEC: protocollo@pec.aslcarbonia.it
Numero fax: 0781/6683506

ii) per Sardegna IT:

Sardegna IT
via San Simone 60
09122 Cagliari
PEC: segreteria@pec.sardegna.it
fax 070 606 9016

Le Parti si obbligano reciprocamente ad informare tempestivamente, ed in forma scritta, l'altra Parte di eventuali modifiche relativamente alle informazioni di cui sopra, successive alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Modifiche e Cessione

6.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione e nell'allegato dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

6.2 La presente Convenzione non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto fra le Parti.

Articolo 7 – Risoluzione e Clausola risolutiva espressa

7.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di inadempimento di una delle Parti di una delle clausole della presente Convenzione, l'altra Parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 20 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, la presente Convenzione si intenderà senz'altro risolto.

7.2 La presente Convenzione si risolverà altresì di diritto, ex art. 1456 del codice civile – salvo sempre il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge – in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 6.

Art. 8 - Legge applicabile e Foro competente

8.1 Le norme applicabili alla presente Convenzione sono quelle previste nell'ordinamento italiano.

8.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione e/o dell'allegato, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Cagliari.

Art. 9 - Rapporti tra le Parti

Il rapporto tra le Parti è tra soggetti contraenti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma e indipendente.

È escluso che una delle Parti possa, in virtù della presente Convenzione, assumere obblighi a carico dell'altra Parte senza il suo preventivo consenso scritto.

Art. 10 - Disposizioni finali

10.1 Ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso ad ognuna delle attività poste in essere in esecuzione della presente Convenzione, rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto.

10.2 Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della presente Convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la presente Convenzione resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo convenzione fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, che rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stata in ogni parte oggetto di trattative e che tutte le clausole della presente Convenzione sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione, per quanto concerne la presente Convenzione l'articolo 1341 del codice civile.

Art. 11 - Clausola fiscale

La presente Convenzione, conclusa tramite scambio di corrispondenza commerciale, è soggetta ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del DPR 642/1972.

Per ASL7 di Carbonia
Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Per Sardegna IT srl
Amministratore delegato
Dott. Marcello Barone
